

L.R. Lazio 13 febbraio 2009, n. 1 art. 3

Disposizioni urgenti in materia di agricoltura.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Lazio 21 febbraio 2009, n. 7.

Art. 3

Disciplina dell'abbattimento e dell'espianto degli alberi di olivo [\(3\)](#).

1. Nel territorio della Regione è vietato l'abbattimento e l'espianto degli alberi di olivo, salvo i casi consentiti dal presente articolo.

2. L'abbattimento e l'espianto degli alberi di olivo secolari o di elevato valore storico, antropologico e ambientale può essere autorizzato esclusivamente per motivi di pubblica utilità.

3. Può essere autorizzato l'abbattimento o l'espianto di alberi di olivo, diversi da quelli di cui al comma 2, nei seguenti casi:

a) accertata morte fisiologica della pianta;

b) permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili;

c) eccessiva fittezza di impianto che renda disagevoli le operazioni colturali e rechi danno all'oliveto;

d) esecuzione di indispensabili opere di miglioramento fondiario;

e) esecuzione di opere di pubblica utilità;

f) realizzazione di fabbricati in conformità ai vigenti strumenti urbanistico edilizi di livello comunale e regionale.

4. La direzione regionale competente in materia di agricoltura, anche avvalendosi delle aree decentrate agricoltura e dei soggetti individuati dal [Reg. reg. 3 dicembre 2013, n. 17](#) (Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura) e successive modifiche, nel cui territorio ricadono le piantagioni, rilascia, in conformità alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, entro trenta giorni, su richiesta degli interessati,

l'autorizzazione all'abbattimento e all'espianto degli alberi di olivo, previa verifica di quanto previsto ai commi 2 e 3. ⁽⁴⁾

5. Chiunque abbatte o espianta alberi di olivo senza avere chiesto ed ottenuto la preventiva e necessaria autorizzazione è soggetto al pagamento di una somma da 500 euro a 3 mila euro per ciascun albero abbattuto o espantato fino ad un massimo di 20 mila euro, e, ove possibile, al reimpianto degli alberi abbattuti o espantati.

6. L'accertamento delle violazioni delle norme concernenti il divieto di abbattimento delle piante di olivo e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative sono esercitati dai comuni ai sensi della [legge regionale 5 luglio 1994, n. 30](#) (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche. ⁽⁵⁾

7. Sono fatti salvi gli effetti delle autorizzazioni rilasciate dai comuni a partire dalla data di abrogazione della [legge regionale 20 maggio 1980, n. 37](#) (Interventi nel settore dell'olivicoltura) e successive modifiche, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

[\(3\)](#) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 18 aprile 2019, n. 233](#).

[\(4\)](#) Comma così sostituito dall'art. [3, comma 4, L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 89, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Il comune nel cui territorio ricadono le piantagioni rilascia, su richiesta degli interessati, l'autorizzazione all'abbattimento e all'espianto degli alberi di olivo, previa verifica di quanto previsto ai commi 2 e 3.».

[\(5\)](#) Comma così modificato dall'art. [3, comma 5, L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 89, comma 1, della medesima legge).